

**REGOLAMENTO INCENTIVI
COMUNE DI BERTINORO**

ai sensi dell'art. 113

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e finalità 3

Art. 2 - Campo di applicazione 3

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 3 - Costituzione e accantonamento 4

Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo 4

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo 5

Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale 5

Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo 7

Art. 8 - Termini per le prestazioni 9

Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali 9

Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo 10

Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte 10

Art. 12 - Incremento della quota del fondo 10

Art. 13. - Ore di lavoro straordinario 11

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 14 - Percentuale del fondo per l'innovazione 11

CAPO V - NORME FINALI

Art. 15 - Disposizioni transitorie 12

C A P O I - D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Bertinoro, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Amministrazione Comunale.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per le funzioni e attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori, come di seguito specificato:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori;
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

C A P O II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 40.000,00	0%
da euro 5.001,00 fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.001,00 e fino a euro 2.500.000,00	1,8%
oltre euro 2.500.001,00 e fino a euro 5.000.000,00	1,6%
oltre euro 5.000.000,00	1,4%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 40.000,00	0%
Da euro 40.001,00 fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,5%

2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
4. Nel caso di varianti e/o modifiche in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura potrà essere ricalcolato sulla base del nuovo importo, analizzando ogni singolo caso.

C A P O III - RIPARTIZIONE D E L F O N D O

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra tutti i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Dirigente/Responsabile del Settore preposto, garantendo una opportuna rotazione, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione, delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e garantendo il più ampio coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione ed attuazione delle OO.PP.
3. Lo stesso Il Dirigente/Responsabile del Settore preposto può, con proprio provvedimento motivato, sentito il responsabile unico del procedimento, apportare modifiche alla composizione della struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate sino a quel momento, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché

del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice,
 - b) il personale al quale, per progetti particolarmente complessi o integrati nella strategia di rigenerazione urbana e territoriale, è stata affidata l'attività di supporto tecnico e/o amministrativo;
 - c) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - e) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e affidamento del contratto** (Stazione Appaltante e/o della Centrale Unica di Committenza);
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - g) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - h) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
7. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, a tempo parziale e i lavoratori somministrati. A quest'ultimi l'incentivo è riconosciuto con la tecnica del riproporzionamento.
8. E' possibile inoltre istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici nelle modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL).
9. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività. E' possibile la cumulabilità dell'incentivo qualora più attività facciano capo al medesimo soggetto.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabelle:

B) - LAVORI

Attività	%
1) Responsabile unico del procedimento. - fase 1: fase di progettazione - fase 2: procedure di gara, esecuzione	20 25
Programmazione e preventivazione della spesa per investimenti	5
Predisposizione e controllo delle procedure di gara inclusa partecipazione a Commissioni di gara	10
Direzione lavori e certificato di Regolare Esecuzione - Collaudi (tecnico-amministrativo; strutturale; impiantistico)	20
Attività di supporto tecnico - amministrativo - fase 1: fase di progettazione - fase 2: procedure di gara, esecuzione	20
TOTALE	100

B) - SERVIZI E FORNITURE

Attività	%
Responsabilità unica del procedimento	40
Programmazione della spesa	5
Predisposizione e controllo delle procedure di gara inclusa partecipazione a commissione di gara	10
Direzione dell'esecuzione e Verifica di conformità	20
Collaboratore tecnico amministrativo 1. fase progettazione e procedura di garantendo 2. fase di esecuzione del contratto*	25
TOTALE	100

Nella programmazione degli interventi è compresa la redazione e aggiornamento del programma biennale acquisti e servizi coordinato con il Bilancio.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI

1. Il Responsabile di settore, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2, per accertate responsabilità dei soggetti incaricati di cui al precedente art.6, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2, per accertate responsabilità dei soggetti incaricati di cui al precedente art.6, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2, per accertate responsabilità dei soggetti incaricati di cui al precedente art.6 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
6. Non si procederà all'erogazione del compenso incentivante qualora:
 - l'iter dell'opera o del servizio o della fornitura non sia giunto alla fase di gara;
 - non sia stata avviata una procedura di gara;
 - in situazioni di affidamento diretto, senza lo svolgimento di una procedura di gara comparativa e/o competitiva.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento. Nel caso in cui il RUP coincida con il Responsabile del Settore, la corresponsione verrà effettuata dal Capo del Settore Finanziario sulla base di una relazione documentata da parte del RUP e del Capo del Settore cui compete l'intervento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP, Supporto al RUP e collaboratori;
 - b) **Lavori e forniture**
all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP, Supporto al RUP e collaboratori;
 - c) **Servizi**
a metà della durata del contratto
 - nella misura del 50%, della quota per l'attività di direzione dell'esecuzione;all'approvazione della verifica di conformità:
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - nella misura del 50%, della quota per l'attività di direzione;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP, Supporto al RUP e collaboratori;
 - d) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
 - e) nel caso in cui non si sia pervenuti all'aggiudicazione della gara ma si sia comunque avviata la relativa procedura:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di verifica preventiva del progetto;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente all'attività per l'attività del RUP, Supporto al RUP e collaboratori; e di predisposizione e controllo delle procedure di gara.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 14 (fondo per l'innovazione).
5. Il fondo di cui all'art. 14 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente/Responsabile preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

C A P O I V - F O N D O P E R L ' I N N O V A Z I O N E

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Per i dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove stru-

mentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

3. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, i Responsabili/dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Personale in concerto con il Servizio Informatica con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Dirigente/Responsabile di settore preposto, verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente/Responsabile di settore preposto, dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
6. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali le procedure di affidamento (bandi, avvisi o lettere di invito) siano state pubblicate e/o trasmesse dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016 (cioè dopo il 19 aprile 2016), a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.